Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

RELAZIONE D'APERTURA
ANNO GIUDIZIARIO
2018

Potenza, 22 febbraio 2018

Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

Inaugurazione anno giudiziario 2018

Relazione del Presidente Giuseppe Caruso

22 febbraio 2018

Anche a nome degli altri magistrati del T.A.R. per la Basilicata, Pasquale Mastrantuono e Benedetto Nappi, e del personale di segreteria saluto e auguro il benvenuto a tutti i presenti a questa cerimonia di inaugurazione solenne dell'anno giudiziario 2018.

Saluto, in particolare, le Autorità civili, militari e religiose, gli esponenti delle altre Magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e gli Avvocati degli Enti locali e del libero Foro, nonché il rappresentante del Consiglio di Presidenza, organo di autogoverno della Giustizia Amministrativa.

Per la terza volta sono chiamato all'annuale illustrazione dell'attività svolta dal Tribunale e, in generale, ad evidenziare, per quanto possibile, le più importanti linee di tendenza che hanno, nell'ultimo periodo, caratterizzato l'esercizio del potere amministrativo, specificamente nella Regione Basilicata. Ciò con l'intento di fornire ai cittadini un contributo di conoscenza e di riflessione - riferito all'operato della pubblica amministrazione - sul senso complessivo del difficile momento che la nostra collettività nazionale sta attraversando.

Nella società italiana sembra permanere, anzi accentuarsi, una sensazione di sfiducia nelle istituzioni e di paura del futuro che determina, come rilevato dal Presidente del Consiglio di Stato nella sua relazione del 30 gennaio u.s., un'irrazionale nostalgia di un rassicurante passato, forse neppure mai esistito, e un tendenziale rinchiudersi in un plumbeo e rabbioso *particulare*, rancorosamente indifferente ai temi di interesse comune.

Mi soffermo, in via generale, su alcune questioni di grande rilievo, che

sono direttamente connesse a siffatto atteggiamento.

Anche a causa della sfiducia e della paura del futuro, l'Italia sta conoscendo un periodo di forte decremento demografico, non paragonabile a quello di nessun altro paese dell'occidente industriale. Con gli attuali tassi di natalità - i tempi della demografia sono lenti ma inesorabili - la popolazione italiana è destinata inevitabilmente ad invecchiare sempre di più, fino a dimezzarsi nel volgere di pochi decenni, con conseguenze gravissime sul piano economico – sociale.

Eppure del problema si parla pochissimo, anzi quasi nulla.

Si discute – sul piano giuridico - dell'immigrazione come se non fosse assolutamente necessaria alla sopravvivenza stessa del nostro Paese. Non si affronta il problema con la dovuta consapevolezza e si prendono posizioni ideologicamente contrapposte, che non tengono conto delle esigenze concrete, che tuttavia la realtà, testardamente, ripropone ogni giorno.

È, ancora, emblematico il fatto che l'Unione Europea, che dovrebbe rappresentare il nostro futuro istituzionale, osannata fino a pochi anni fa, è oggi considerata, da molti, come la causa remota della crisi economica e sociale che stiamo vivendo.

Eppure Essa è ormai la fonte più importante, almeno a livello di principi – assieme alla Carta Costituzionale – delle regole che presidiano il rapporto tra il cittadino e l'amministrazione ed i suoi organi giurisdizionali intervengono continuamente sulle questioni più disparate e minute, imponendosi sul giudice nazionale.

La diffusa critica ai "burocrati di Bruxelles" e alle loro inique imposizioni – così vengono percepite – configura, nei fatti, un rifiuto del "sistema", gravido di conseguenze negative.

In assenza di un minimo comun denominatore di obiettivi socialmente accettati, il legislatore trova difficoltà ad individuare regole condivise. Nel clima avvelenato di un "tutti contro tutti" senza fine, le leggi proliferano e si contraddicono, senza una linea di continuità, a seconda dell'occasionale prevalere dell'uno o dell'altro degli interessi contrapposti, sicché i conflitti non trovano quasi mai reale composizione a livello normativo.

Si determina così quel fenomeno di "legislazione confusa" del quale ho già parlato nella relazione dello scorso anno.

Da parte sua, l'amministrazione è chiamata in prima battuta ad applicare siffatta legislazione, che si limita spesso ad esprimere, con clausole generali, principi privi di contenuto precettivo, senza individuare il punto di effettiva composizione dei multiformi interessi in campo (ambiente, salute, lavoro, sviluppo economico).

La burocrazia, tuttavia, rifiuta "ideologicamente" - com'è noto - tale gravosa responsabilità di scelta, sicché la sua risposta è non di rado deludente, consistendo in "non decisioni" fondate sul più pedissequo formalismo, ovvero in decisioni apparenti, ovvero ancora in non decisioni *tout court*. Senza parlare poi dei veri e propri scontri tra istituzioni (Governo, Regioni e Comuni) ai quali la cronaca ci ha ormai assuefatto.

Come rilevato dal Presidente Pajno nella Sua - già citata - relazione, in

un simile contesto il giudice amministrativo non è più considerato dai cittadini un arbitro imparziale, chiamato ad applicare la legge, bensì una sorta di "decisore pubblico di ultima istanza, chiamato a pronunciarsi non sulla legittimità dei provvedimenti sottoposti al suo esame, ma sul conflitto politico e sociale che è sotteso alla controversia".

In buona sostanza, quando la politica e l'amministrazione non trovano un punto di equilibrio, la controversia viene portata innanzi al giudice amministrativo, cui così "resta il cerino in mano".

Diventa, pertanto, oggetto di controversie giudiziarie la realizzazione o meno di importanti opere pubbliche (ad esempio gasdotti, oleodotti, ferrovie, autostrade). Talora tali controversie sono addirittura promosse da istituzioni pubbliche, le quali - invece di collaborare per trovare un punto di equilibrio nell'interesse generale - si trovano contrapposte in giudizio le une alle altre.

Tutto ciò determina un'inevitabile sovraesposizione del giudice chiamato a decidere, non più visto come controllore della legalità ma come sospetto partigiano della "fazione" alla quale, con la sua sentenza, ha dato ragione. La sentenza, poi, viene criticata, spesso con scarsa cognizione di causa, con toni "forti", che mettono in dubbio dinanzi all'opinione pubblica la capacità professionale e la stessa buona fede del giudice. E per mettere in discussione quest'ultima bastano spericolate ed infamanti illazioni, come purtroppo ho potuto, nel corso della mia carriera, e ancora di recente, sperimentare di persona.

La connessa perdita di autorevolezza dell'istituzione giudiziaria

facilita, poi, l'insorgere di critiche di sistema, come quelle che periodicamente riguardano l'esistenza stessa dei TAR, l'abolizione dei quali determinerebbe, secondo importanti esponenti politici un immediato aumento del PIL!

Si è già detto in altra occasione come un simile approccio nasconda, al fondo, l'insofferenza degli amministratori della cosa pubblica per un controllo effettivo di legalità ("non disturbate il manovratore").

Inoltre, l'esclusiva attenzione riservata alla fase della scelta del contraente (la gara) mette in secondo piano il fatto che, senza dubbio, il momento in cui si verificano le irregolarità più gravi - che meriterebbe dunque maggiori controlli - è invece quello dell'esecuzione del contratto, del quale poco o nulla ci si occupa. Si insiste, invece, esclusivamente sulla ritenuta opportunità di eliminare, a monte, il controllo di legittimità del giudice amministrativo sulle gare.

Orbene, anche a voler prescindere dalla necessità - di origine sia costituzionale sia europea - di garantire il controllo in questione, verificando in concreto i "numeri", si perviene a conclusioni che smentiscono in modo indiscutibile le tesi di coloro che dipingono il giudice amministrativo come un cavilloso e deleterio burocrate "ammazza-appalti".

Faccio riferimento allo studio su "Giustizia amministrativa ed economia" edito nel 2017 da Il sole 24 ore e, specificatamente, alla documentata analisi dell'impatto del contenzioso amministrativo in materia di appalti, operata dall'Ufficio studi della giustizia amministrativa e pubblicata pochi giorni fa sul sito web www.giustizia-amministrativa.it.

L'analisi prende in esame di tutte le procedure censite dall'ANAC negli anni 2015 e 2016 e le sue conclusioni smentiscono *per tabulas* taluni luoghi comuni acriticamente ripetuti.

Ed invero:

Sui tempi del contenzioso

Il giudizio cautelare, il vero terreno sul quale si decide la proseguibilità o meno della realizzazione dell'appalto come definito dall'aggiudicazione, ha tempi estremamente rapidi e non ulteriormente comprimibili;

Sulla percentuale di contenzioso

la percentuale di impugnazione in relazione al monte complessivo delle gare bandite in Italia è oggettivamente bassa (una media di circa il 2,7%), anche inferiore a quella che può essere la apparente "percezione" delle dimensioni di questo contenzioso;

più è elevato il valore dell'appalto e maggiore è, in termini relativi, la richiesta di tutela. A tali livelli, l'ammontare del contributo unificato e le spese legali perdono l'ordinario effetto di deterrenza (i grandi appalti CONSIP giungono a far registrare un tasso di impugnazione che sfiora il 30%, a fronte del 2,7% nazionale);

Sul cd. "effetto bloccante" del contenzioso

ancora più bassi sono, in percentuale, i provvedimenti del giudice amministrativo che "bloccano" le procedure di gara (in media circa lo 0,75%);

in relazione a tale ultimo dato, si registra una circostanza estremamente interessante: nei grandi appalti la percentuale di sospensive accolte, rispetto al totale delle ordinanze emesse in sede cautelare, è sensibilmente più bassa della media (1% del caso CONSIP rispetto a 30% della media; anche per ANAS ci sono riscontri nella stessa direzione)

le percentuali di "blocco" effettivamente provocate dal giudice amministrativo appaiono compatibili con il margine fisiologico di errore delle amministrazioni, ove si consideri che trattasi di procedure complesse con molti partecipanti;

Sui fenomeni diversi dal contenzioso ma ad esso collaterali le "percentuali di blocco" percepite sono sensibilmente più elevate per effetto delle "autosospensioni" deliberate dalle stazioni appaltanti, in assenza di un provvedimento giurisdizionale cautelare.

In poche parole: nella massima parte dei casi il "blocco" dell'appalto a seguito di ricorso avverso l'esito della gara non dipende da improvvide decisioni cautelari del giudice amministrativo, ma dalle stesse amministrazioni, che sospendono la procedura di gara di loro iniziativa, in attesa dell'esito del giudizio, ovvero dallo *stand still* imposto dalla disciplina europea e recepito dall'art. 32, comma 11, del codice degli appalti (D.Lg.vo n. 50/2016).

D'altronde, non hanno di certo avuto effetti positivi sull'immagine del giudice talune vicende, che, negli ultimi tempi, hanno portato sotto i riflettori gravi ipotesi di corruzione giudiziaria. Né hanno aiutato le strane modalità di funzionamento di una "scuola" per la preparazione del concorso in magistratura, tenuta da un Consigliere di Stato.

L'unica risposta possibile da parte del giudice è quella di mantenere fermo, pur nelle intemperie, il timone sulla rotta della legalità, continuando ad assicurare una corretta ed efficiente verifica di legittimità dell'operato della pubblica amministrazione, a tutela dei cittadini, in particolare i più deboli, i quali maggiormente ne beneficiano.

Si tratta di un compito sempre più gravoso, che il giudice amministrativo deve svolgere con serenità ed imparzialità, oltre che con equilibrio.

Chi vi parla ha provato con la massima dedizione, insieme ai due valorosi colleghi, a svolgere detto compito in maniera soddisfacente ed assicura identico impegno futuro.

Purtroppo le forze in campo nella nostra Regione sono rimaste quelle dello scorso anno, cioè tre magistrati in tutto, incluso il sottoscritto.

Le nuove assunzioni, che si prevedevano possibili nell'autunno 2017, sono invece slittate e avranno luogo, forse, il 1° marzo p.v.

In quella data, dovrebbe prendere servizio presso il TAR Basilicata un nuovo magistrato, vincitore dell'ultimo concorso espletato, il dott. Paolo Mariano, cui auguro fin d'ora un caloroso benvenuto.

Malgrado abbia dovuto operare anche nel 2017 a ranghi ridottissimi, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata è riuscito comunque ad affrontare efficacemente il contenzioso, riducendo ulteriormente l'arretrato (- 9,2 %, corrispondente a 137 ricorsi pendenti in meno).

Non ha dato particolari problemi, dopo una prima fase di adattamento, l'avvio a regime del processo amministrativo telematico (PAT), che impone una gestione interamente telematica della controversia e pone l'Italia all'avanguardia in Europa e nel mondo.

Anche la difficoltosa fase di avvio dell'applicazione del nuovo codice degli appalti, con il suo rito "superspeciale", è stata tutto sommato affrontata senza particolari affanni.

E' il momento di enunciare qualche (noioso, mi rendo conto) numero. Mi limito allo stretto indispensabile, rinviando per il resto alle tabelle allegate alla relazione.

Nel 2017 è pervenuto al Tribunale un numero di ricorsi sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente (617, contro 625 nel 2016), mentre quelli definiti sono in calo (819, comunque oltre il 30% in più di quelli introitati, contro i 1.221 del 2016). Tale ultima circostanza si spiega con l'intervenuta conclusione della "pulizia degli archivi" (solo 78 decreti decisori nel 2017, contro i 145 del 2016), la mancata attivazione nel 2017 del programma straordinario di smaltimento dell'arretrato ed il deciso calo del numero dei ricorsi per l'ottemperanza dei decreti emessi dalla Corte d'appello in esecuzione della c.d. legge Pinto (indennizzo ritardi processuali).

Questi ultimi si assestano, ormai, su dati di fisiologica normalità. Ed invero, nel 2015 su 1.082 ricorsi depositati ben 662 (61,18 %) erano appunto relativi ad esecuzione di decreti di legge Pinto, mentre nel 2016 su 625 ricorsi depositati solo 173 (27,68 %) attenevano a decreti di legge Pinto e nel 2017 su 617 ricorsi depositati, quelli di legge Pinto sono stati 151 (24,47 %).

Depurati dai ricorsi di legge Pinto – i ricorsi depositati nel 2017 sono stati 456, assolutamente stabili rispetto ai 452 del 2016, mentre i ricorsi decisi nel 2017 sono stati 541, con un decremento del 9,39 % rispetto ai 597 del 2016. Permane dunque, anche computando soltanto le controversie di *cognitio plena*, un saldo ampiamente attivo, giacché nel 2017 il Tribunale ha deciso circa il 20% in più dei ricorsi pervenuti.

Considerato che anche per tutto l'anno 2017 si è operato in situazione di emergenza, con due soli magistrati, il numero dei ricorsi decisi è ancora una volta più che soddisfacente ed è stato possibile raggiungere tale risultato soltanto grazie al corale, encomiabile, impegno dei colleghi e del personale tutto, che ringrazio sentitamente.

E' proprio grazie a questo impegno che posso affermare che, nella nostra Lucania, il giudice amministrativo è stato anche nel 2017 in grado di fornire tempestiva e, spero, efficace risposta alla domanda di giustizia che i cittadini gli hanno rivolto.

Nel 2017, del resto, sono state poste le basi affinché – anche grazie al magistrato in più finalmente assegnato e all'istituzione dell'Ufficio di supporto del giudice, attualmente in corso - ciò sia ancora più vero nel prossimo futuro. I ricorsi pendenti si sono ridotti a soltanto 1.381, sicché, a fronte di un numero di decisioni nell'anno 2017 pari ad 819, il tempo medio statistico di definizione delle controversie si attesta ormai su un anno e otto mesi, cioè ben al di sotto del triennio ritenuto congruo, anche a livello europeo, per la definizione delle cause in primo grado.

Sotto l'aspetto dei contenuti, l'analisi delle controversie instaurate nel 2017 innanzi al T.A.R. lucano – si veda, allegata, una breve rassegna di

massime delle principali decisioni assunte – conferma le osservazioni generali sopra svolte.

A parte le esecuzioni del giudicato, sempre ben presenti (206 ricorsi nel 2017, a fronte dei 243 del 2016), la materia nella quale si è determinato il maggior contenzioso è quella delle autorizzazioni e concessioni, che ha visto nel 2017 il raddoppio (da 53 a 106) del numero dei ricorsi presentati rispetto al 2016, a testimonianza di un rapporto non certo idilliaco tra i cittadini e le amministrazioni (sia statali, sia locali).

Sempre nutrito il contenzioso in materia di appalti pubblici, anche se in calo rispetto al 2016 (52 ricorsi nel 2017, 68 l'anno precedente). Da segnalare il riproporsi di questioni sull'anomalia dell'offerta, in particolare sotto l'aspetto del costo del personale e della possibilità di utilizzo del lavoro straordinario. Deve inoltre rilevarsi come il Tribunale abbia affrontato vari problemi processuali connessi al nuovo rito "superspeciale". È stata pure sollevata questione interpretativa innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione della disciplina, da ultimo introdotta dal nuovo codice degli appalti, in materia di indicazione nell'offerta degli oneri di sicurezza aziendali.

L'edilizia e l'urbanistica mantengono, con un leggero calo (47 ricorsi nel 2017, contro i 54 del 2016), i livelli precedenti. Da sottolineare le tematiche specifiche relative ai Comuni di Maratea e Matera.

In crescita il contenzioso relativo al pubblico impiego non privatizzato (47 ricorsi nel 2017, contro i 30 del 2016). Con riguardo a quello privatizzato, numerosi ricorsi sono stati avanzati per contestare le

decisioni delle amministrazioni sulle modalità di copertura dei posti vacanti (assunzione per concorso, scorrimento o mobilità).

In ripresa le controversie espropriative (14 ricorsi nel 2017, contro le 2 del 2016), per le quali il venir meno, per l'intervento dei giudici di Strasburgo, dell'istituto giurisprudenziale dell'occupazione acquisitiva ha determinato serie difficoltà interpretative.

In aumento anche le cause concernenti gli stranieri (16 ricorsi nel 2017, contro i 5 del 2016), che hanno in particolare riguardato revoche dell'accoglienza determinate da comportamenti anomali.

In calo i ricorsi relativi al Servizio Sanitario Nazionale (14 nel 2017, contro i 38 del 2016), spesso relativi ai tetti di spesa fissati per i privati accreditati. Stazionario il contenzioso sulle farmacie (5 nel 2017, contro i 6 del 2016).

Da ultimo, in materia di ambiente ed inquinamento, si sono registrate una serie di controversie attinenti ad installazioni petrolifere, termovalorizzatori, antenne radio per la telefonia ed impianti eolici di produzione dell'energia elettrica. Si tratta di giudizi caratterizzati da forti contrapposizioni anche ideologiche, i quali rappresentano esempi emblematici della situazione di sovraesposizione del giudice, prima delineata.

Rassegna di sentenze del T.A.R. Basilicata del 2017

Si riporta di seguito una breve rassegna di alcune significative decisioni assunte dal Tribunale nel corso del 2017.

T.A.R. BASILICATA 13 gennaio 2017, n. 24
Pres. Caruso, Est. Mastrantuono
1. Processo amministrativo – Rito appalti – Ammissione alla gara di concorrente poi risultato aggiudicatario – Impugnazione – Termine – Decorrenza ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a. – Mancata pubblicazione sul sito del committente dell'ammissione – Inapplicabilità.
2. Contratti della Pubblica amministrazione – Appalto lavori - Di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica - Lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro – Condizione – Prima dell'entrata in vigore del d.m. ex art. 89, comma 11, d.lgs. n. 50 del 2016 – Normativa applicabile – Individuazione.

1. Qualora l'atto di ammissione alla gara dell'impresa risultata poi aggiudicataria non sia stato pubblicato sul profilo committente della stazione appaltante *ex* art. 29, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il termine decadenziale di 30 giorni di impugnazione di tale atto inizia a decorrere non immediatamente (senza attendere la conclusione della gara), come previsto dall'art. 120, comma 2-*bis*, c.p.a. (aggiunto dall'art. 204, d.lgs. n. 50 del 2016), da tale pubblicazione ma dalla ricezione, mediante posta elettronica, del provvedimento di aggiudicazione definitiva, conclusivo del procedimento.
2. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 89, comma 11, e 216, comma 15, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, con il quale deve essere definito l'elenco delle opere, per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, "continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 12, d.l. 28 marzo 2014, n. 47"; da tale norma, in combinato disposto con gli artt. 92, comma 7, e 90, comma 1, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, si desume che un'impresa edile può eseguire lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, se è in possesso della attestazione SOA per lavori analoghi, che risulta sufficiente a comprovare il possesso dei requisiti della diversa categoria di valore pari o inferiore a 150.000 euro.

§§§§

T.A.R. BASILICATA, 25 gennaio 2017, n. 89
Pres. Caruso, Est. Nappi
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico e privato -Ammissione alla cassa integrazione guadagni - Controversia - Giurisdizione amministrativa.

La posizione di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo nel caso di controversia avente ad oggetto l'ammissione alla cassa integrazione guadagni, è riconosciuta sia al datore di lavoro che ai lavoratori, con conseguente devoluzione al giudice amministrativo della risoluzione delle relative controversie.

§§§§

T.A.R. BASILICATA, 8 febbraio 2017, n. 144
Pres. Caruso, Est. Mastrantuono
Danni - Istanze risarcitoria - Prove - Onere del ricorrente.

Nelle controversie relative alle domande risarcitorie, trova applicazione il generale principio dell'onere della prova, secondo cui il soggetto, che deduce di aver subito un danno, ai fini del riconoscimento del suo risarcimento deve fornire la prova del danno subito in ordine all'*an* e al *quantum* e, alla totale carenza probatoria, non può supplire la richiesta di consulenza tecnica di ufficio, la quale ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche non possedute, ma non è certo destinata a esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste.

§§§§

T.A.R. BASILICATA, 8 marzo 2017, n. 195
Pres. Caruso, Est. Nappi
Appalti – Previsioni della legge di gara – Deroghe della stazione appaltante - illegittimità.

Il bando costituisce la *lex specialis* della procedura ad evidenza pubblica, che non può essere disapplicata nel corso del procedimento neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non più conformi allo *ius superveniens*, salvo l'esercizio del potere di autotutela. Le prescrizioni stabilite nella lex specialis vincolano non solo i concorrenti, ma anche la stessa amministrazione che non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione né può disapplicarle, neppure nel caso in cui alcune di tali regole risultino inopportunamente o incongruamente formulate, salva la possibilità di procedere all'annullamento del bando nell'esercizio del potere di autotutela.

§§§§

T.A.R. BASILICATA, 20 marzo 2017, n. 230
Pres. Caruso, Est. Nappi
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Finanziamenti pubblici – modalità di utilizzazione del contributo - Controversia - Giurisdizione amministrativa.

In tema di recupero di finanziamenti di pubblica provenienza, le relative controversie sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo soltanto laddove la revoca, costituente manifestazione del potere di autotutela amministrativa, sia disposta per rinnovata valutazione dell'interesse pubblico, insito quest'ultimo o nell' erogazione stessa o nei vizi propri dell'atto che la dispone; al contrario le fattispecie residuali aventi ad oggetto le modalità di utilizzazione del contributo o il rispetto agli impegni assunti, riguardando posizioni di diritto soggettivo nonché la conservazione del finanziamento in sé, sono rimesse alla giurisdizione del giudice ordinario.

§§§§

T.A.R. BASILICATA, 1 aprile 2017, n. 276
Pres. Caruso, Est. Mastrantuono
1. Appalti – Diritto di accesso agli atti di gara – Segreti tecnici e commerciali – Esclusione – Limiti.
2. Appalti – Diritto di accesso agli atti di gara – Segreti tecnici e commerciali – Tutela in giudizio delle ragioni giuridica – Sussistenza.

1. Nei procedimenti di affidamento di contratti pubblici sono esclusi dal diritto di accesso "le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali". Possono quindi essere sottratte all'accesso esclusivamente le parti delle offerte tecniche, caratterizzate dal regime di segretezza di cui all'art. 98 d.lg.vo n. 30/2005, in quanto può nuocere al patrimonio aziendale soltanto la divulgazione e la diffusione di "disegni e modelli", "invenzioni" o "modelli di utilità" ex artt. 82-97 d.lg.vo n. 30/2005, oppure di "segreti tecnici e/o commerciali" non "facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore" e che sono sottoposti "a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete", dalla cui conoscenza può derivare un indebito vantaggio commerciale all'interno del mercato di riferimento o l'ingiustificato vantaggio dei concorrenti in vista della partecipazione ad altre gare di oggetto analogo.
2. Il comma 6 del predetto art. 13 d.lg.vo n. 163/2006 (cfr. ora l'art. 53, comma 6, d.lg.vo n. 50/2016), con esplicito riferimento alle suddette informazioni relative a segreti tecnici o commerciali, prevede che deve essere "comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso", cioè quando la conoscenza delle parti delle offerte risulta necessaria per l'articolazione di apposite censure o per approntare un'adeguata difesa giurisdizionale dei propri interessi.

§§§§

T.A.R. BASILICATA, 20 aprile 2017, n. 399
Pres. Caruso, Est. Nappi
Struttura sanitaria accreditata - Attività sanitaria - Autorizzazione - Diniego - Impugnazione - Asl competente - Parte necessaria nel giudizio.

Nell'ambito dell'autorizzazione dell'attività sanitaria svolta da una Struttura sanitaria accreditata, l'Asl competente che rilascia il motivato parere tecnico obbligatorio assume la posizione di Autorità emanante di alcuni atti non endoprocedimentali. Nel caso in cui il diniego dell'autorizzazione richiesta è basato proprio sul parere espresso dall'Asl, quest'ultima deve essere evocata in giudizio dalla Struttura privata accreditata pena l'inammissibilità del ricorso per difettosa instaurazione del contraddittorio procedimentale.

§§§§

T.A.R. BASILICATA, 10 maggio 2017, n. 368
Pres. Caruso, Est. Nappi
Struttura sanitaria accreditata - Sede decentrata - Tetto di spesa e budget economico e prestazionale - Obbligo di revisione - Insussistenza.

Non sussiste alcun obbligo di revisione del tetto di spesa e del budget economico e prestazionale nel caso in cui la Struttura privata accreditata si articoli nel territorio anche con sede ulteriore. L'impiego di risorse da parte della struttura sanitaria per la sua articolazione del territorio opera su un piano strettamente privatistico e non determina, su un piano pubblicistico, l'obbligo di incremento della spesa per le prestazioni in accreditamento, che restano ancorate ai limiti assegnati alla struttura complessivamente considerata ed alla porzione di territorio unitariamente servita dalla due strutture in cui si articola la struttura privata accreditata.

§§§§

T.A.R. BASILICATA, 7 giugno 2017, n. 438
Pres. Caruso, Est. Nappi
Ambiente – Impianto termovalorizzazione rifiuti – Autorizzazione integrata ambientale – Atto che impone la presentazione di istanza di riesame al titolare dell'AIA – Illegittimità - Differenze col rinnovo.

L'amministrazione competente procede al riesame dell'A.I.A. in presenza delle circostanze esattamente individuate dal n. 4, lett. *a*) dell'art. 29-octies del codice dell'ambiente, tra cui un livello di inquinamento tale da imporre una modificazione dei valori limite precedentemente fissati. Il riesame contemplato da tale disposizione, a differenza del rinnovo disciplinato dai numeri precedenti dell'art. 29-*octies*, non dipende da un'iniziativa di parte, essendo contemplata l'attivazione d'ufficio dell'autorità competente, al fine di meglio adeguare le sole prescrizioni che, all'esito delle necessarie attività di verifica, non risultino più idonee a garantire la tutela dell'ambiente. Non può dunque essere imposta al titolare di autorizzazione la presentazione di domanda di riesame dell'A.I.A..

§§§§

T.A.R. BASILICATA, 17 luglio 2017, n. 503
Pres. Caruso, Est. Nappi
1. Edilizia e Urbanistica – Regolamento urbanistico – Termine di approvazione – Perentorietà – Insussistenza.
2. Edilizia e Urbanistica – Regolamento urbanistico – Scelte di pianificazione urbanistica – Ampia discrezionalità.
3. Edilizia e Urbanistica – Regolamento urbanistico – Scelte di pianificazione urbanistica – Controinteressati – Non sussistono.

1. Il termine fissato dalla normativa regionale per l'approvazione del regolamento urbanistico non può essere inteso come perentorio, sia in quanto non è espressamente

qualificato come tale, sia perché, in virtù del principio di funzionalizzazione dell'attività amministrativa, il potere della pubblica amministrazione di programmazione urbanistica non può ritenersi consumato per il mero decorso di un termine fissato dal quadro normativo di riferimento, sia, infine, in quanto non siano contemplati, limitatamente a tale previsione, forme di intervento sostitutivo né individua eventuali effetti derivanti dall'infruttuoso spirare di esso.
2. Le scelte di pianificazione urbanistica sono ampiamente discrezionali e sindacabili in sede di giudizio amministrativo solo in presenza di palesi errori di fatto o di macroscopiche abnormità logiche. Non sussiste, pertanto, un obbligo di motivazione puntuale in ordine alle scelte riguardanti la destinazione delle singole aree urbanistiche, se non in situazioni che giustificano l'esigenza di una più incisiva e singolare motivazione, quali il sovradimensionamento degli standard di cui al d.m. n. 1444/1968, la lesione di un affidamento qualificato del proprietario scaturente da convenzioni urbanistiche già sottoscritte, l'esistenza di un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia, la modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi legittimamente edificati. L'ampia discrezionalità nell'individuazione delle destinazioni urbanistiche consente di apportare modificazioni peggiorative rispetto agli interessi del proprietario, titolare di una aspettativa al mantenimento della destinazione urbanistica gradita analoga a quella di ogni altro proprietario di aree che aspiri ad una utilizzazione comunque proficua dell'immobile. Le osservazioni formulate dai proprietari interessati in sede di formazione degli strumenti urbanistici sono un mero apporto collaborativo. Come tali non possono dar luogo a peculiari aspettative, né il loro rigetto richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ragionevolmente ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore o della sua variante.
3. Nell'adozione di un regolamento urbanistico, analogamente a quanto accade con tutti gli strumenti urbanistici generali, non sono ravvisabili controinteressati. La funzione esclusiva del piano urbanistico è quella di predisporre un ordinato assetto del territorio comunale, prescindendo dal considerare le posizioni dei titolari di diritti reali, anche se nominativamente indicati, e i vantaggi e gli svantaggi che a essi possano derivare dalla pianificazione, senza che possa differenziarsi al riguardo la posizione degli interessati che abbiano presentato osservazioni e considerato inoltre che gli eventuali svantaggi non sono predeterminabili con certezza, essendo rimessi alla valutazione soggettiva del proprietario dell'area.

§§§§

T.A.R. BASILICATA, 21 settembre 2017, n. 607
Pres. Caruso, Est. Nappi
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Notifica del ricorso – A mezzo posta elettronica certificata – Presso recapito di posta elettronica non inserito nel registro del Ministero della giustizia – Nullità.

L'art. 14, d.m. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regole operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico), stabilisce che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi p.e.c. di cui all'art. 16, n. 12, d.l. 18 ottobre

2012, n. 179. Ai sensi del successivo art. 16 ter, n. 1, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli artt. 4 e 16, n. 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, n. 6, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, dall'art. 6 bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia. A sua volta, il n. 1-bis dell'art. 16 ter del medesimo d.l. n. 179 del 2012 estende alla giustizia amministrativa l'applicabilità del n. 1 dello stesso art. 16-ter, a tenore del quale ai fini della notificazione si intendono per pubblici elenchi "quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'art. 16, comma 6, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, dall'art. 6 bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia". Non è più espressamente annoverato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi p.e.c. da utilizzare per le notificazioni e comunicazioni degli atti il registro IPA, disciplinato dall'art. 16, n. 8, d.l. n. 185 del 2008. Ne discende che ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una amministrazione pubblica non potrà utilizzarsi qualunque indirizzo p.e.c. ma solo quello inserito nell'apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre 2014. In difetto di tale iscrizione, la notificazione degli atti processuali può essere validamente eseguita solo con le tradizionali modalità cartacee.

§§§§

T.A.R. BASILICATA, 27 settembre 2017, n. 612
Pres. ed Est. Caruso
Appalti - Servizi ad alta intensità di manodopera - Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Necessità.

L'art. 95 del codice dei contratti, nel caso di appalti di servizi ad alta intensità di manodopera, prescrive che l'aggiudicazione della gara avvenga applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Infatti, la ricorrenza di una delle fattispecie di cui al comma 3 di tale articolo determina l'insorgere di un obbligo speciale di adozione del criterio dell'o.e.p.v. che, a differenza della ordinaria preferenza per tale criterio fatta in via generale dal codice, non ammette deroghe, nemmeno al ricorrere delle fattispecie di cui al comma 4, a prescindere dall'entità dello sforzo motivazionale dell'amministrazione.

§§§§

T.A.R. BASILICATA, 28 settembre 2017, n. 614
Pres. Caruso, Est. Nappi
Appalti – Collegamento sostanziale tra operatori economici – Criteri di individuazione.

L'effettiva tutela della regolarità della gara e, in particolare, la par condicio fra tutti i concorrenti, nonché la serietà, compiutezza, completezza ed indipendenza delle offerte, impone di evitare che, attraverso meccanismi di influenza societari, pur non integranti collegamenti o controlli di cui all'art. 2359 cod. civ., possa essere alterata la competizione, mettendo in pericolo l'interesse pubblico alla scelta del giusto contraente. Ben possono costituire indici presuntivi della sussistenza di un collegamento di fatto i rapporti di parentela fra amministratori delle società, nonché le circostanze di tempo e di luogo di

spedizione delle domande di partecipazione e gli elementi formali connotanti i documenti di gara.

§§§§

T.A.R. BASILICATA, 4 ottobre 2017, n. 621
Pres. Caruso, Est. Nappi
1. Appalti – rito art. 120, nn. 2-*bis* e 6-*bis*, cod. proc. amm. – ricorso incidentale – ammissibilità.
2. Appalti –- ricorso incidentale – decorso del termine di proposizione – dalla notificazione del ricorso principale.
3. Appalti – rito art. 120, nn. 2-*bis* e 6-*bis*, cod. proc. amm. – decorrenza del termine per impugnare - dalla piena conoscenza del provvedimento.

1. Il ricorso incidentale è ammissibile anche nell'ambito del c.d. "rito superspeciale" di cui all'art. 120, nn. 2-*bis* e 6-*bis*, cod. proc. amm., per l'impugnazione immediata delle determinazioni di ammissione/esclusione nelle gare pubbliche, come risulta, oltre che dal tenore letterale dello stesso n. 6-*bis*, dalle ulteriori considerazioni secondo cui: - alcuna limitazione all'applicabilità dell'art. 42 cod. proc. amm., relativo al ricorso incidentale, è recata dal medesimo n. 6-*bis*; - il dato testuale dell'art. 120, n. 2-*bis*, preclude, in caso di mancata impugnativa nel ristretto termine ivi previsto, la sola facoltà di far valere con ricorso incidentale «l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento», così riferendosi espressamente ad attività ulteriori e posteriori rispetto ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dei candidati; - il ricorso incidentale, costituendo formale impugnazione dello stesso provvedimento oggetto dell'impugnazione principale, risponde all'esigenza di concentrare in un unico giudizio, caratterizzato dalla snellezza e celerità di cui al n. 6-*bis* dell'art. 120, tutte le questioni attinenti alla fase di ammissione ed esclusione dei concorrenti.
2. Il ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 42, n. 1, cod. proc. amm., sul versante dei termini di notificazione e di deposito, si modella sulla falsariga di quello principale, con la particolarità che il termine per la sua proposizione decorre dalla notificazione del ricorso principale. La differente tesi secondo cui il *dies a quo* decorrerebbe dalla piena ed effettiva conoscenza dell'ammissione alla gara, collide con l'esigenza di "parità delle armi" e di effettività del contraddittorio, finendo col ridurre, in assenza di disposizioni legislative in tal senso, il lasso temporale per la proposizione del rimedio incidentale.
3. Anche in relazione al rito c.d. "superspeciale", di cui ai nn. 2-*bis* e 6-*bis* cod. proc. amm., il termine di proposizione del ricorso decorre in ogni caso, dalla conoscenza, comunque avvenuta, dell'atto lesivo.

§§§§

T.A.R. BASILICATA, 11 ottobre 2017, n. 622
Pres. Caruso, Est. Mastrantuono
1. Appalti – Atto negoziale privo di sottoscrizione - Inesistenza.
2. Appalti – Omessa sottoscrizione dell'offerta economica – Causa di esclusione – Valenza della sottoscrizione dell'offerta tecnica – Non sussiste.

1. L'atto negoziale privo di firme deve considerarsi inesistente, in quanto l'omessa sottoscrizione fa venire meno la certezza della provenienza e dell'assunzione di responsabilità e dell'impegno vincolante nei confronti della stazione appaltante di quanto offerto.
2. L'assenza della sottoscrizione in calce all'offerta economica non può essere surrogata dall'indicazione del relativo importo nell'ambito dell'offerta tecnica, firmata dal legale rappresentante della ricorrente, in quanto essa evidenzia gli aspetti progettuali e qualitativi della proposta contrattuale, mentre con la formulazione dell'offerta economica i concorrenti determinano la precisa entità del prezzo delle prestazioni, che si impegnano ad eseguire. Ciò, peraltro, risulta in linea le previsioni dell'art. 83, n. 9, del nuovo codice dei contratti.

§§§§

T.A.R. BASILICATA, 14 novembre 2017, n. 707
Pres. Caruso, Est. Nappi
1. Appalti – requisiti tecnico-professionali – dichiarazione erronea – non è sanabile.
2. Appalti – requisiti tecnico-professionali – relazione tecnica di parte – non ha valenza probatoria.
3. Appalti – avvalimento – necessità dell'attualità dell'impegno.

1. Il principio dell'autoresponsabilità dei concorrenti impone che ciascuno di essi sopporti le conseguenze di errori e omissioni commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione delle dichiarazioni.
2. Le perizie di parte versate in atti del giudizio costituiscono mere allegazioni difensive a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio.
3. Il contratto che subordini al raggiungimento di un diverso e ulteriore accordo l'impiego delle risorse necessarie per l'attuazione dell'avvalimento, tra l'altro prevedendo la definizione in tale ulteriore sede anche dell'entità del corrispettivo pattuito, palesa una carenza di attualità dell'impegno incompatibile con la *ratio* dell'istituto.

ORGANIGRAMMA
E
DATI STATISTICI

1 - ORGANIGRAMMA T.A.R. BASILICATA

PERSONALE DI MAGISTRATURA

Presidente del T.A.R.	Giuseppe CARUSO
Consigliere	Pasquale MASTRANTUONO
Primo Referendario	Benedetto NAPPI

PERSONALE DI SEGRETERIA

Segretario Generale	Luigi E. CASAMASSIMA
Funzionari	Domenico SANNINO
	Maria GRECO
Assistente Tecnico	Teresa FERRARA
Assistenti	Caterina MERLINO
	Rocco LOVAGLIO
	Rosa A.G. MANCINELLI
Operatore	Antonio ROMANIELLO
Operatore centralinista	Amalia MOLITERNO
Ausiliari	Vincenzina FERRARA
	Maria Rosaria RINALDI

2 - STATISTICA GENERALE STORICA

ANNO	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RICORSI DEPOSITATI	644	619	565	621	589	574	467	502	499	675	935	1.082	625	617
RICORSI DEFINITI	877	1.063	961	1.013	1.048	1.100	1.138	1.287	1.343	1.172	1.125	935	1221	819
RICORSI PENDENTI AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO	7.140	6.696	6.300	5.908	5.449	4.923	4.371	3.421	2.595	2.036	1.974	2.132	1.518	1.381
VARIAZIONE PERCENTUALE DEL TOTALE DEI RICORSI PENDENTI RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE		-6,2%	-5,9%	-6,2%	-7,7%	-9,6%	-11,2%	-21,7%	-24,1%	-21,5%	-3,0%	+ 8,0%	-28,7%	-9,2%

3 - ANDAMENTO RICORSI INTROITATI / DEFINITI

ANNI 2000 - 2017

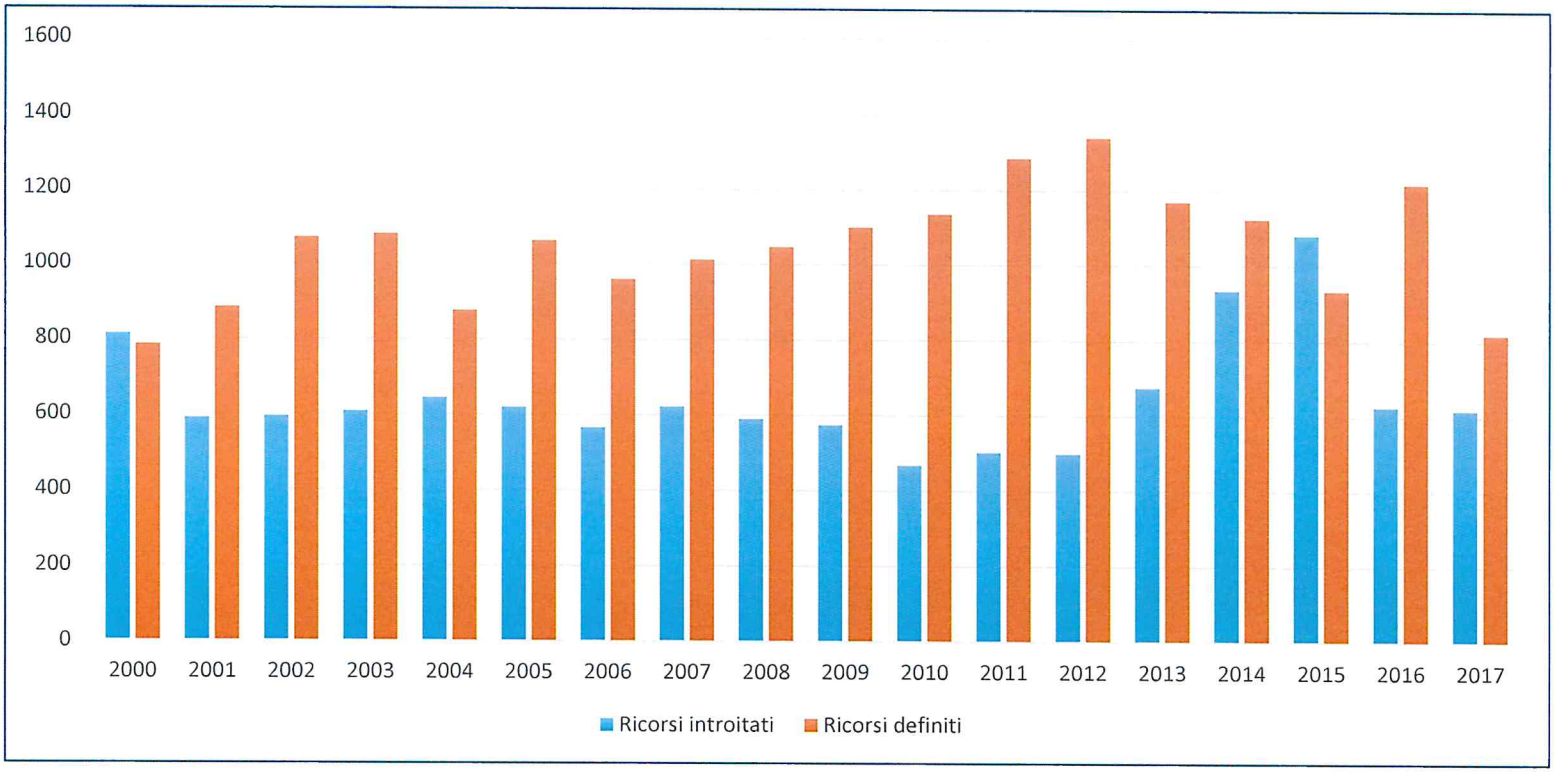

ANNO	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ricorsi introitati	812	589	594	608	644	619	565	621	589	574	467	502	499	675	935	1082	625	617
Ricorsi definiti	785	885	1071	1080	877	1063	961	1013	1048	1100	1136	1287	1343	1172	1125	935	1221	819

4 - RICORSI DEPOSITATI NEGLI ANNI 2010 – 2017
RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI

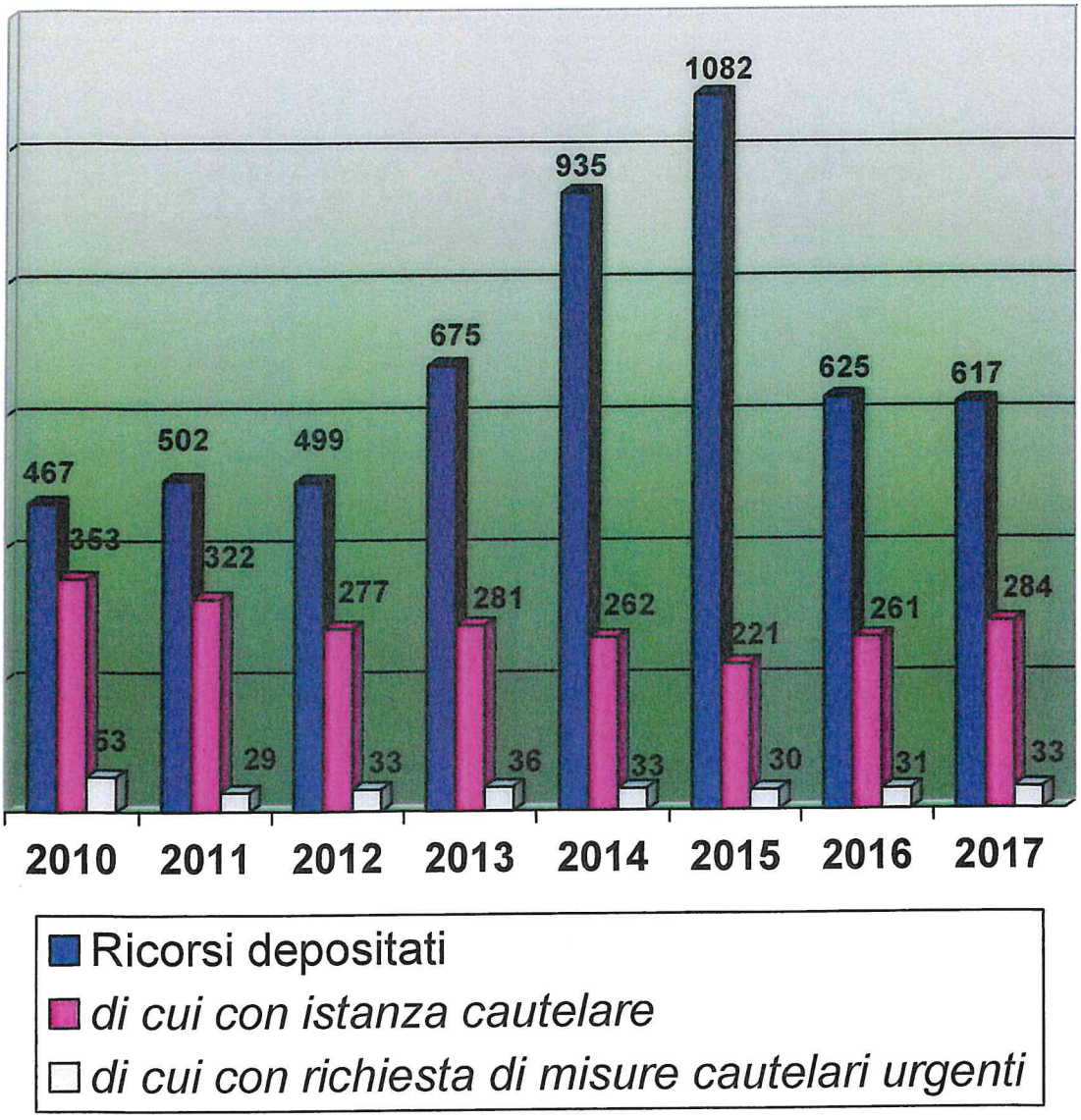

5 - RICORSI PENDENTI AL 31 12 2017
SUDDIVISI PER ANNO DI DEPOSITO

ANNO DI DEPOSITO	RICORSI PENDENTI
1989	1
1997	-
1999	-
2000	-
2001	-
2002	4
2003	1
2004	10
2005	16
2006	26
2007	58
2008	48
2009	36
2010	31
2011	32
2012	59
2013	95
2014	104
2015	135
2016	282
2017	449
TOTALE	**1.381**

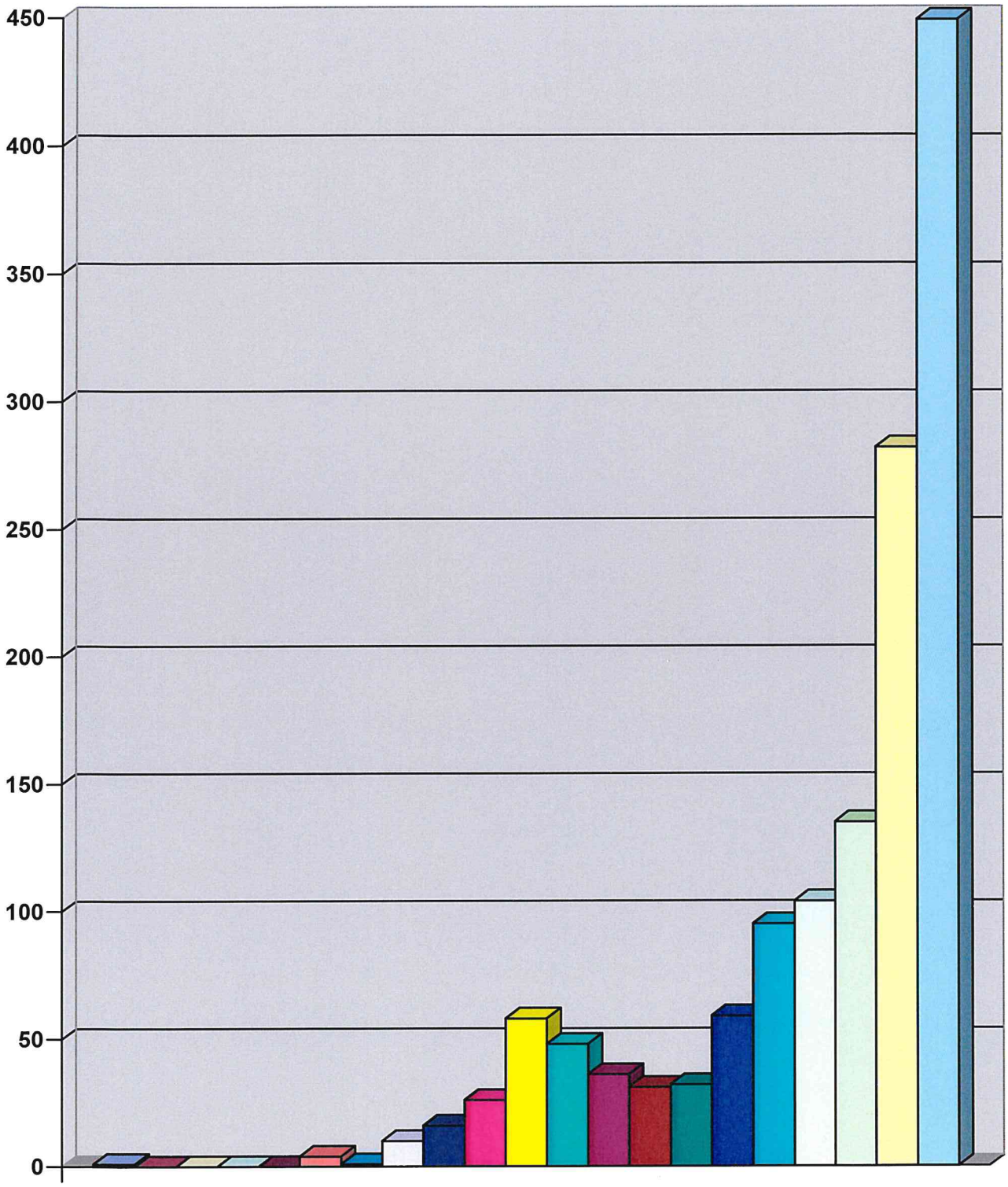

GRAFICO RICORSI PENDENTI PER ANNO DI DEPOSITO

1989 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

6 – STATISTICA GENERALE DEI RICORSI DEPOSITATI E DEFINITI PER CLASSIFICAZIONE

Ricorsi Depositati per Classificazione

Classificazione	Totale Anno Corrente	Totale Anno Precedente	Differenza
ACCESSO AI DOCUMENTI	11	12	-1
AGRICOLTURA E FORESTE	11	8	3
AMBIENTE	5	2	3
ANTICHITA' E BELLE ARTI	1	1	0
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	52	68	-16
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE)	0	0	0
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	106	53	53
CACCIA E PESCA	1	1	0
CARABINIERI	8	8	0
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	5	2	3
CITTADINANZA	0	0	0
COMMERCIO, ARTIGIANATO	3	3	0
COMUNE E PROVINCIA	22	21	1
DEMANIO STATALE, REGIONALE	3	7	-4
EDILIZIA ED URBANISTICA	47	54	-7
ELEZIONI	1	1	0
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	0	0	0
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	206	243	-37
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	14	2	12
FARMACIA	5	6	-1
FORZE ARMATE	1	3	-2
INDUSTRIA	1	4	-3
INQUINAMENTO	5	5	0
ISTRUZIONE	4	2	2
LEVA MILITARE	0	0	0
MAGISTRATI	0	0	0
NON CLASSIFICABILE/NON RICLASSIFICATO	0	0	0
NOTAI	0	0	0
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	6	4	2
POLIZIA DI STATO	1	1	0
PROFESSIONI E MESTIERI	4	6	-2
PUBBLICO IMPIEGO	47	30	17
REGIONE	2	2	0

REGOLAMENTO DI COMPETENZA	0	0	0
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	0	0	0
SERVIZI PUBBLICI	5	4	1
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	14	38	-24
SICUREZZA PUBBLICA	5	1	4
STRANIERI	16	5	11
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	2	1	1
VITTIME DEL DOVERE	0	0	0
Classificazione non indicata	3	27	-24
Totali	**617**	**625**	**-8**

Ricorsi Definiti con Sentenza per Classificazione

Classificazione	Totale Anno Corrente	Totale Anno Precedente	Differenza
ACCESSO AI DOCUMENTI	12	18	-6
AGRICOLTURA E FORESTE	6	10	-4
AMBIENTE	2	2	0
ANTICHITA' E BELLE ARTI	2	1	1
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	80	58	22
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE)	0	0	0
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	73	33	40
CACCIA E PESCA	1	1	0
CARABINIERI	7	1	6
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	2	3	-1
CITTADINANZA	0	0	0
COMMERCIO, ARTIGIANATO	4	2	2
COMUNE E PROVINCIA	22	22	0
DEMANIO STATALE, REGIONALE	0	6	-6
EDILIZIA ED URBANISTICA	49	87	-38
ELEZIONI	1	0	1
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	0	0	0
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	332	727	-395
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	17	13	4
FARMACIA	5	4	1
FORZE ARMATE	4	1	3
INDUSTRIA	3	2	1
INQUINAMENTO	6	5	1
ISTRUZIONE	3	4	-1
LEVA MILITARE	0	0	0
MAGISTRATI	0	0	0
NON CLASSIFICABILE/NON RICLASSIFICATO	8	2	6
NOTAI	0	0	0
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	3	1	2
POLIZIA DI STATO	0	2	-2
PROFESSIONI E MESTIERI	5	3	2
PUBBLICO IMPIEGO	30	20	10
REGIONE	1	1	0

REGOLAMENTO DI COMPETENZA	0	0	0
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	0	0	0
SERVIZI PUBBLICI	6	0	6
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	17	6	11
SICUREZZA PUBBLICA	1	1	0
STRANIERI	8	10	-2
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	0	2	-2
VITTIME DEL DOVERE	0	0	0
Totali	**710**	**1048**	**-338**

7 - INCIDENZA DEI RICORSI PER ESECUZIONE DEL GIUDICATO FORMATOSI SU DECRETI CORTE D'APPELLO EX L. 89/91 (cd. "legge Pinto") SUL TOTALE DEI RICORSI DEPOSITATI / DEFINITI NELL'ANNO

ANNO 2015			
	RICORSI DEPOSITATI		
	TOTALE	di cui "legge Pinto"	Incidenza percentuale "legge Pinto" sul totale dei ricorsi DEPOSITATI
	1.082	662	**61,18%**
	RICORSI DEFINITI		
	TOTALE	di cui "legge Pinto"	Incidenza percentuale "legge Pinto" sul totale dei ricorsi DEFINITI
	935	248	**25,52%**

ANNO 2016			
	RICORSI DEPOSITATI		
	TOTALE	di cui "legge Pinto"	Incidenza percentuale "legge Pinto" sul totale dei ricorsi DEPOSITATI
	625	173	**27,68%**
	RICORSI DEFINITI		
	TOTALE	di cui "legge Pinto"	Incidenza percentuale "legge Pinto" sul totale dei ricorsi DEFINITI
	1.221	624	**51,11%**

ANNO 2017			
	RICORSI DEPOSITATI		
	TOTALE	di cui "legge Pinto"	Incidenza percentuale "legge Pinto" sul totale dei ricorsi DEPOSITATI
	617	151	**24,47%**
	RICORSI DEFINITI		
	TOTALE	di cui "legge Pinto"	Incidenza percentuale "legge Pinto" sul totale dei ricorsi DEFINITI
	819	278	**33,94%**

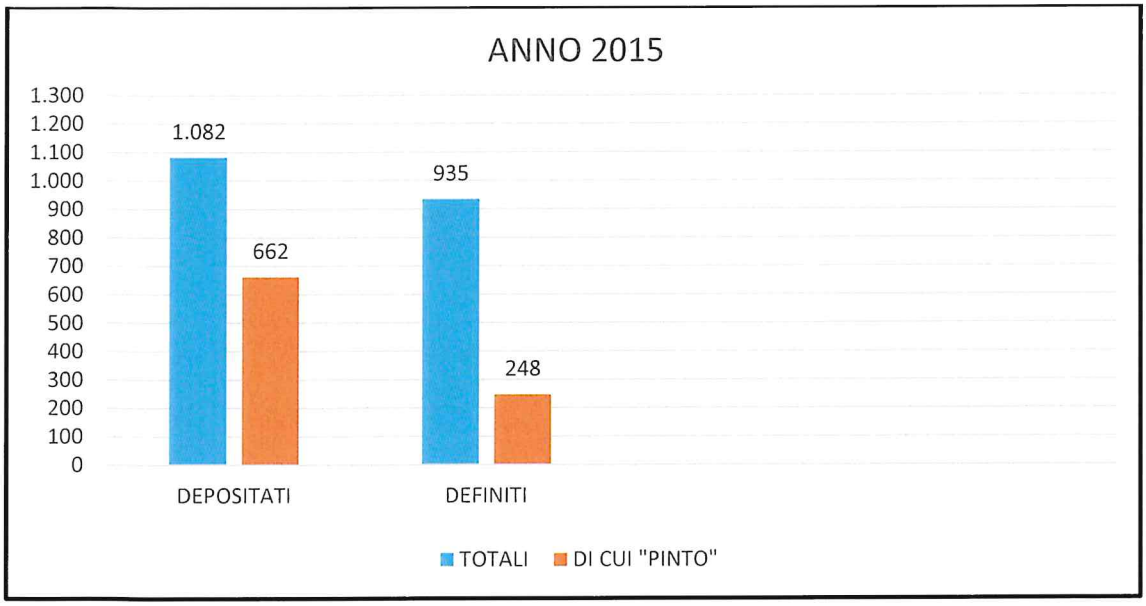
ANNO 2015
1.300
1.200
1.100
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1.082
662
935
248
DEPOSITATI
DEFINITI
TOTALI
DI CUI "PINTO"

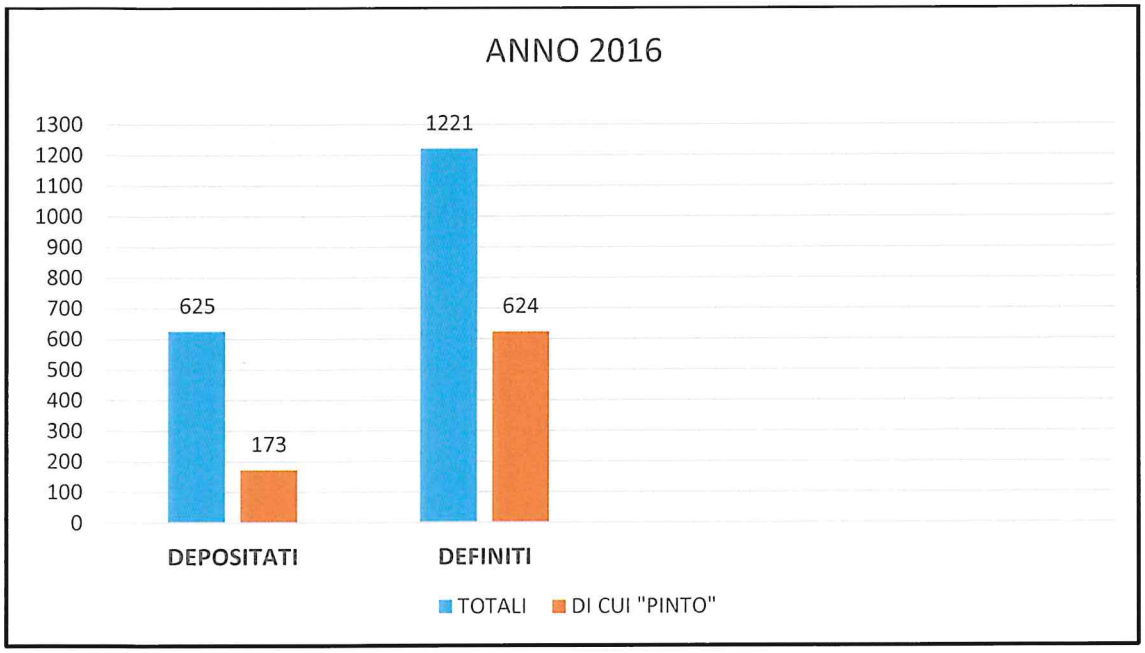
ANNO 2016
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
625
173
1221
624
DEPOSITATI
DEFINITI
TOTALI
DI CUI "PINTO"

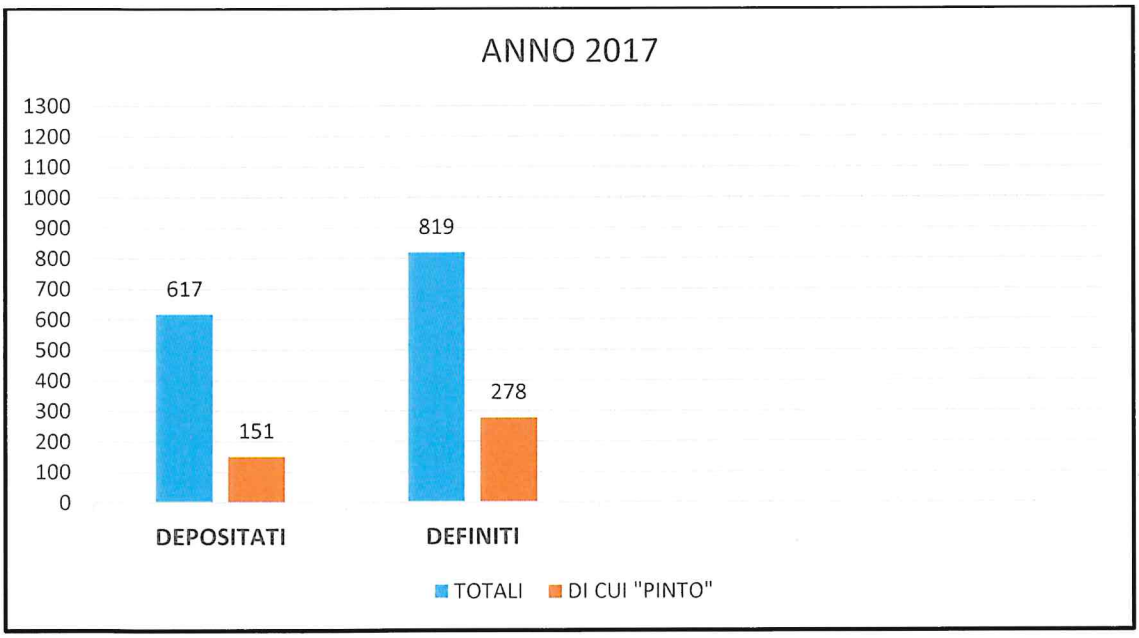
ANNO 2017
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
617
151
819
278
DEPOSITATI
DEFINITI
TOTALI
DI CUI "PINTO"

8 - ANDAMENTO RICORSI CON RITO ABBREVIATO (APPALTI-ESPROPRI) DEPOSITATI NEGLI ANNI 2000 – 2017

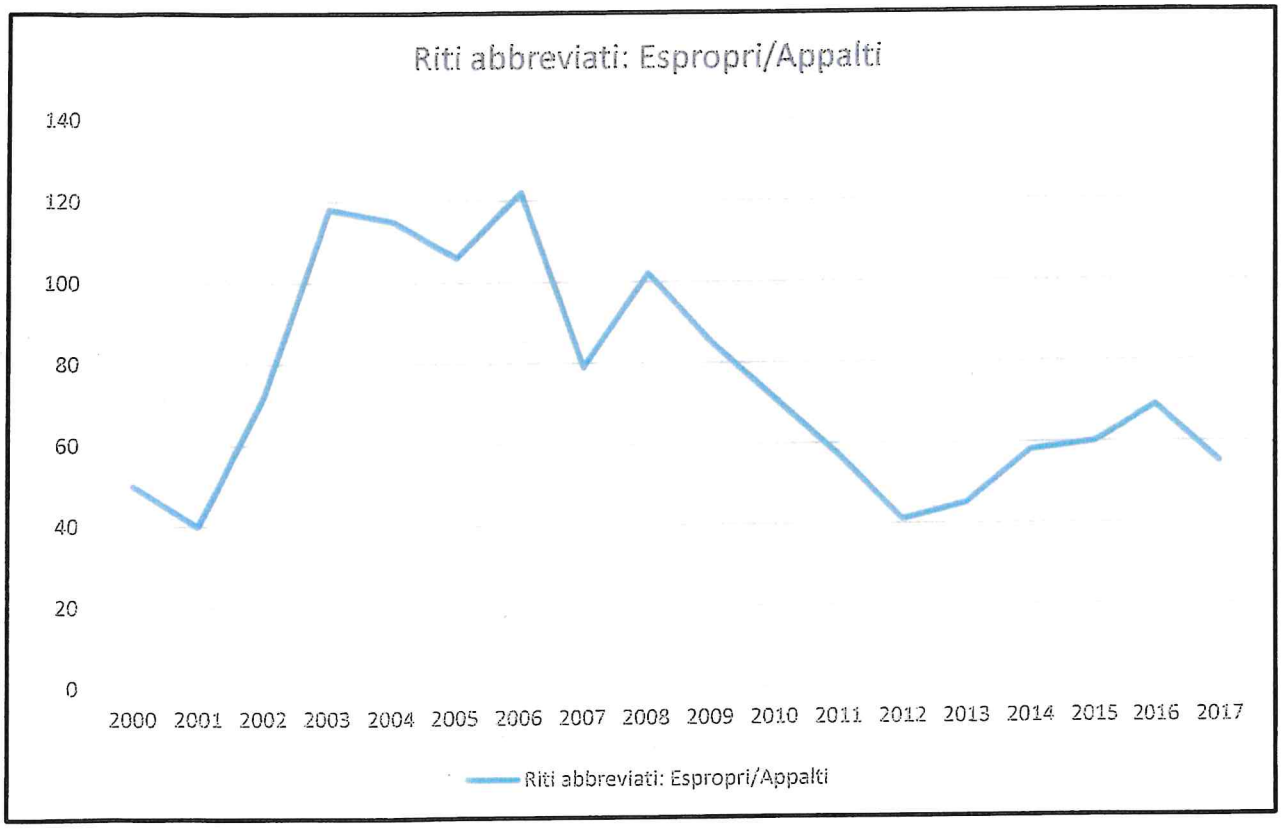

9 - PROVVEDIMENTI PUBBLICATI NELL'ANNO SUDDIVISI PER TIPOLOGIA

TIPO PROVVEDIMENTO	DEFINISCONO	NON DEFINISCONO	TOTALE
Sentenza	612	4	616
Sentenza breve	83	0	83
Decreto decisorio	78	0	78
Decreto ingiuntivo	1	0	1
Ordinanza cautelare	1	118	119
Decreto cautelare	0	36	36
Ordinanza collegiale	19	101	120
Decreto presidenziale	2	19	21
Decreto collegiale	0	3	3
TOTALE PROVVEDIMENTI EMESSI			**1.077**
TOTALE RICORSI DEFINITI			**819**

10 - RICORSI DEFINITI SUDDIVISI PER TIPO DI PROVVEDIMENTO IN RAPPORTO ALL'ANNO PRECEDENTE

	Anno 2016	Anno 2017
Sentenze	983	616
Sentenze brevi	47	83
TOTALE SENTENZE	1.030	699
Decreti Decisori	145	78
TOTALE DEFINITI	1.175	777

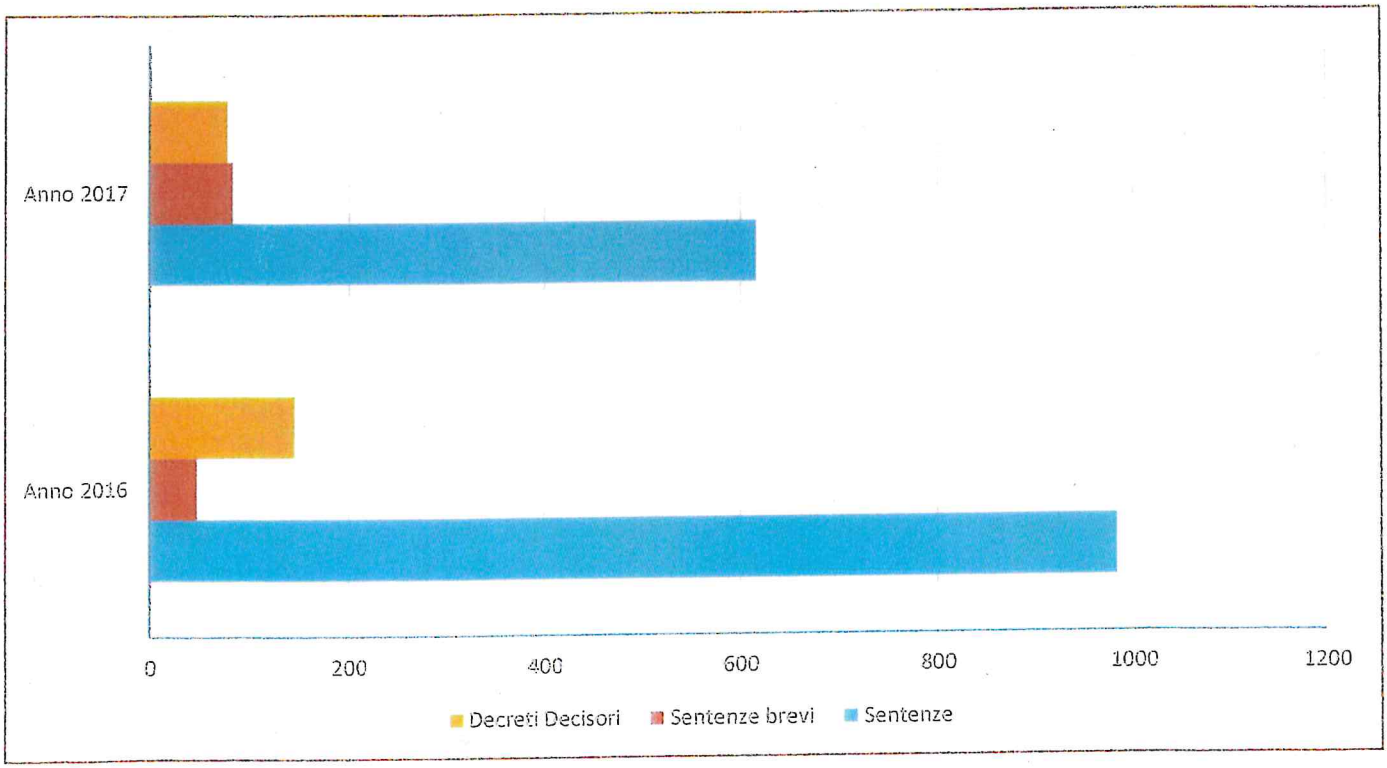

11 - PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO DI STATO EMESSI NEL 2017 SU SENTENZE TAR BASILICATA TOTALE N. 114

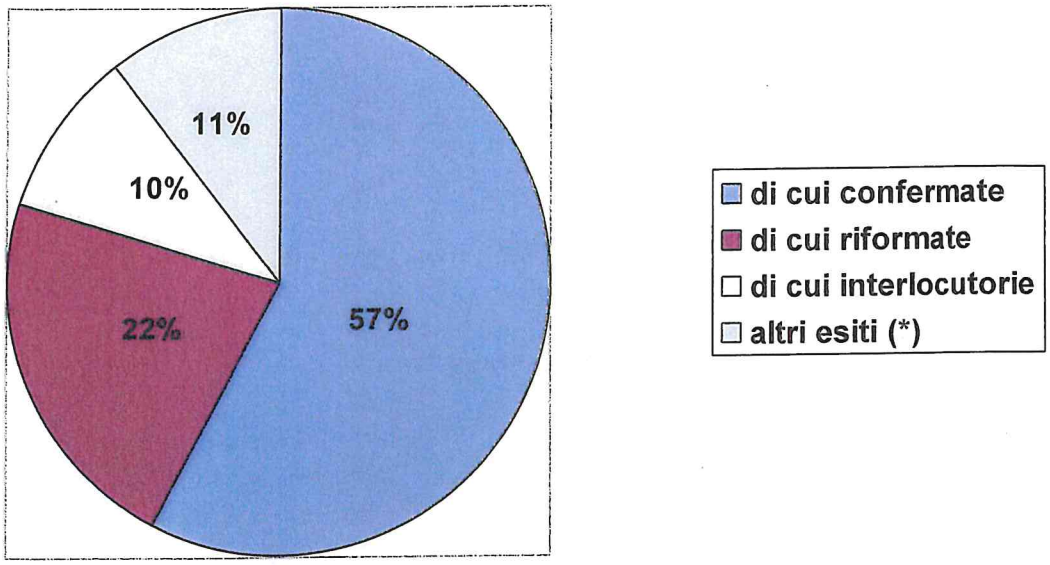

PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO DI STATO EMESSI NEL 2017 SU ORDINANZE TAR BASILICATA TOTALE N. 14

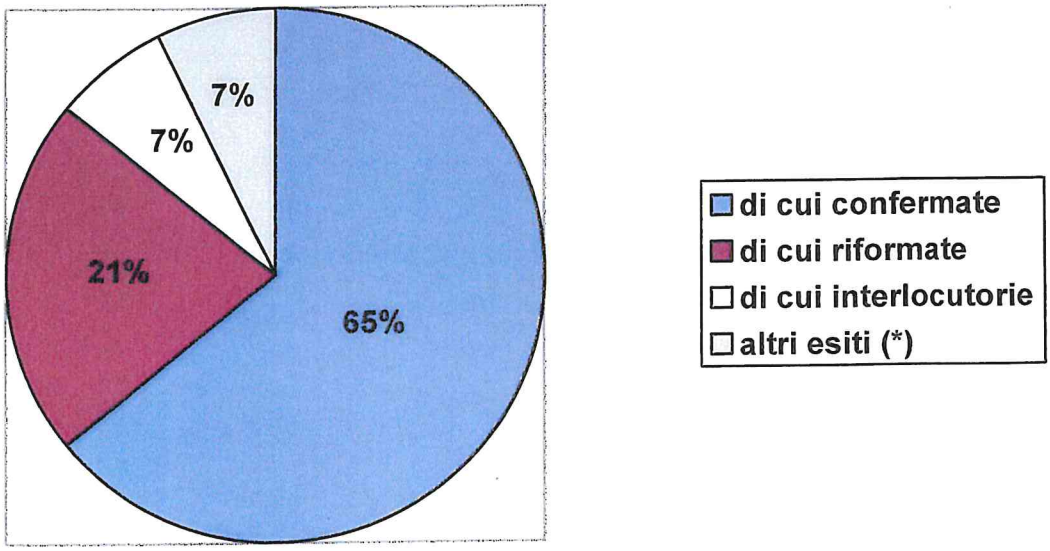

(*) Es. "*Fissa udienza pubblica*", *Nomina verificatore*", *"Liquida compenso"*, "*Riunisce*", etc…

12 - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

ISTANZE DI AMMISSIONE
ANNI 2007 - 2017

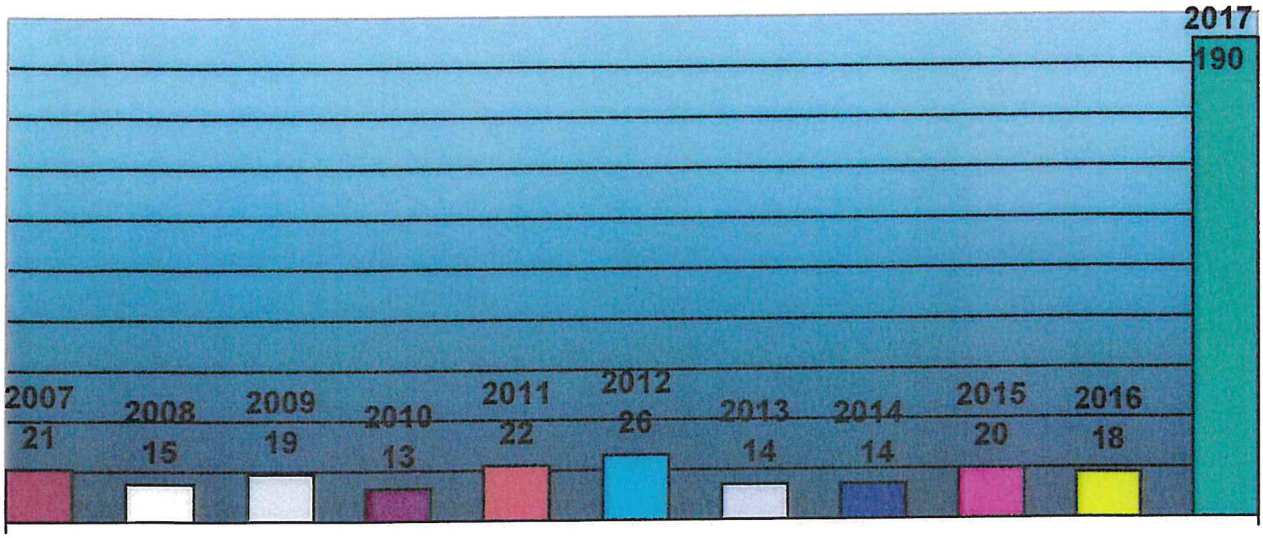
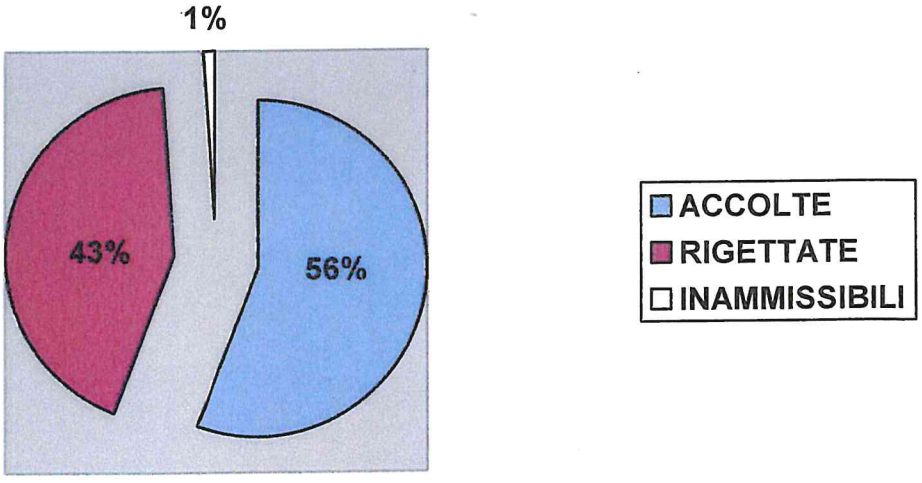
DECISIONI DELLA COMMISSIONE NELL'ANNO 2017